



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch

Ccp 65-791-4



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

Il Municipio di S. Antonino, richiamati:

- l'articolo 192 LOC e il Preambolo ROC;

ORDINA

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di S. Antonino e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

Art. 2

Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica le persone fisiche domiciliate a S. Antonino e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a S. Antonino per scopi di mobilità aziendale.

² Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un solo contributo. In caso di altri acquisti a suo nome, non beneficerà di ulteriori contributi.

³ Ogni nucleo familiare può richiedere al massimo un contributo ogni 3 anni, riservato il cpv 2.

⁴ Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3

Contributo finanziario

Il contributo corrisponde al 20% del prezzo d'acquisto comprovato della bicicletta (IVA compresa) al netto di eventuali contributi all'acquisto riconosciuti da altri enti o da terzi, ritenuto un limite massimo di CHF 500.00.

Art. 4

Condizioni al sussidio

¹ Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a. la presenza del modello nel catalogo *ebike Ticino* (www.ebiketicino.ch) deve essere certificata. In sostituzione, è anche possibile una dichiarazione firmata da parte di *ebike Ticino*. Non è ammessa l'autocertificazione.
- b. il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- c. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

- d. la richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto della bicicletta elettrica.
- e. il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5

Cambio di detentore

- ¹ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica entro i primi 3 anni dall'acquisto.
- ² In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:
 - a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
 - b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
 - c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II

Disposizioni amministrative

Art. 6

Procedura

- ¹ La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello o scaricabile dal sito internet del Comune (www.santonino.ch) corredato da tutti gli allegati richiesti sul formulario. Qualora la documentazione non fosse completa, l'incarto verrà ritornato al richiedente come non pervenuto.
- ² A condizioni adempite e riservato l'art. 2 cpv 4, il contributo viene versato sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.
- ³ Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 7

Competenza

- ¹ La Cancelleria comunale è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.
- ² Contro le decisioni di quest'ultima è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- ³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 8

Veicoli d'occasione

Per i veicoli acquistati prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza non è dato diritto al contributo finanziario di cui all'art. 3, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.

Art. 9**Casi
particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 10**Norma
transitoria**

In deroga all'art. 4 cpv 2, per le biciclette elettriche acquistate prima del 31.12.2022 e che non hanno già beneficiato di un sussidio, la richiesta può essere effettuata dal 01.01.2023 al 31.01.2023, riservato il vincolo dell'articolo 2 cpv 3.

Art. 11**Entrata in
vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il 01.01.2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 6 maggio 2022.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 654 del 2 maggio 2022.

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

S. Antonino, 6 maggio 2022